

## **DECRETO RETTORALE N. 9125**

Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”

### **IL RETTORE**

- Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, recante: << Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell’adunanza del 19 settembre 2022;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 ottobre 2022,

### **DECRETA**

#### **Articolo unico**

Il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei

ricercatori a tempo indeterminato” assume la nuova formulazione di cui all’**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 10 ottobre 2022

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Paolo Nusiner)**  
F.to: P. Nusiner

**IL RETTORE**  
**(Prof. Franco Anelli)**  
F.to: F. Anelli

---

Per copia conforme all'originale.  
Milano, 18 ottobre 2022

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI  
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA, DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II  
FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le procedure:

- a) per la chiamata;
  - b) per il trasferimento;
  - c) per la mobilità interna,
- dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

**Art. 2  
(Proposte delle Facoltà)**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 1 del presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano motivate proposte in merito.

**Art. 3  
(Incompatibilità)**

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

**CAPO II – CHIAMATE**

**Art. 4  
(Tipologie di chiamata)**

Le chiamate dei professori di ruolo di I e di II fascia possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 7, commi 5*bis* e 5*ter*,



- della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

TITOLO I  
CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

**Art. 5**  
**(Bando)**

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la valutazione scientifico-didattica è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) la sede di servizio;
- e) il Responsabile del procedimento concorsuale;
- f) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande;
- g) le modalità di svolgimento della prova didattica che i candidati saranno chiamati a sostenere, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di II fascia, o, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo di professore associato;
- h) che, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
  - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
  - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- h) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 10 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea -

- conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, comunque non inferiore a dieci;
  - c) che l'attività di didattica ufficiale già svolta costituisca specifico titolo di valutazione;
  - d) una discussione sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
  - e) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

### **Art. 6 (Requisiti di ammissione)**

Sono ammessi al procedimento gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di I e di II fascia possono partecipare i professori, rispettivamente di I e di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del procedimento ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

### **Art. 7 (Presentazione delle domande)**

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è, in pari data, reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

**Art. 8**  
**(Commissione esaminatrice)**

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al settore concorsuale/macrosettore oggetto del bando.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da cinque membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da tre membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica.

Per le procedure relative a posti di professore di II fascia possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice professori universitari di II fascia, ferma restando la presenza di almeno tre professori di I fascia nelle Commissioni composte da cinque membri, e di almeno due professori di I fascia nelle Commissioni composte da tre membri.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniera è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al settore concorsuale oggetto del bando ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del

medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

### **Art. 9 (Valutazione dei candidati)**

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum*, dell'attività didattica dei candidati ove prevista e, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera g), della prova didattica - nonché le modalità per l'espletamento della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate - attenendosi a quanto specificato dal bando, tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'attività in campo clinico se prevista, relativamente ai settori concorsuali e scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati - comprensiva della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera g), della prova didattica - e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il

termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Delle riunioni della Commissione esaminatrice viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Facoltà procede all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice - ove prevista dal bando e previa definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione, da rendere pubblici secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo - e, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

#### **Art. 10**

##### **(Approvazione atti e provvedimento di chiamata)**

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, e la chiamata, sono disposte con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

#### TITOLO II

##### CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

#### **Art. 11**

##### **(Attivazione della procedura)**

Il titolare di contratto di cui all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" - in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le funzioni di professore di II fascia, oppure per funzioni superiori, nel settore concorsuale di inquadramento - può chiedere al Consiglio di Facoltà interessato, nel corso del terzo anno di contratto, l'avvio della procedura ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia.

Dell'avvio della procedura è data comunicazione agli Organi accademici e direttivi.



Il Consiglio di Facoltà, con deliberazione adeguatamente motivata e adottata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, può, per specifiche esigenze, proporre agli Organi accademici e direttivi che l'inquadramento nella qualifica di professore associato abbia luogo dopo il primo anno del contratto di cui al primo comma del presente articolo, previo esito positivo della valutazione.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 12 (Valutazione)**

Il Consiglio di Facoltà procede alla valutazione del titolare del contratto. La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le attività di ricerca svolte dal titolare del contratto ed eventualmente anche le funzioni svolte in campo clinico. Nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 11, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Per le attività di cui ai precedenti commi il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

## **Art. 13 (Provvedimento di chiamata)**

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà può:

- a) in caso di valutazione positiva, formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo

- competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) in caso di valutazione negativa, non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del SacroCuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

**TITOLO III**  
**CHIAMATA A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7,**  
**COMMI 5 BIS E 5 TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Art. 14**  
**(Bando)**

Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la procedura selettiva è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare in relazione alle esigenze di cui alla successiva lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura di cui al successivo articolo 15;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare nonché, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) i criteri di valutazione dei progetti, quali a titolo esemplificativo:
  - la corrispondenza della proposta progettuale alle esigenze per le quali è stata bandita la selezione;
  - l'originalità, il rilievo e il rigore metodologico con i quali è stato elaborato il progetto;
  - la congruità del curriculum scientifico-professionale e della produzione scientifica del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicati nel bando nonché, ove prevista, dell'attività svolta in campo clinico;
- e) le modalità di composizione e costituzione della Commissione esaminatrice;
- f) informazioni dettagliate sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
- g) la sede di servizio;
- h) il Responsabile del procedimento concorsuale;

- i) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande e delle proposte progettuali da parte dei candidati;
- l) che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
- m) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 18 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
  - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
  - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- n) che, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 18 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca o di terza missione e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- b) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

### **Art. 15** **(Requisiti di ammissione)**

Sono ammessi alla procedura selettiva per la chiamata di professori di I o di II fascia:

- professori in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Alla procedura selettiva possono altresì partecipare i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgono attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Tali soggetti devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

Per le chiamate di professori di I fascia è richiesto ai candidati il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### **Art. 16 (Presentazione delle domande)**

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la proposta progettuale elaborata dal candidato e le relative finalità didattiche, di ricerca o di terza missione;
- b) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni.

#### **Art. 17 (Commissione esaminatrice)**

Il Consiglio di Facoltà nomina, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, anche esterni all'Ateneo, inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Nelle procedure per la chiamata di professori di I fascia possono far parte della Commissione esclusivamente professori di I fascia. Nelle procedure per la chiamata di professori di II fascia almeno due dei membri della Commissione devono essere professori di I fascia.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al settore concorsuale oggetto del bando ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti

tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

La Commissione esaminatrice, attenendosi ai criteri di valutazione indicati nel bando, procede alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati. La Commissione esaminatrice accerta altresì, ove previsto, la conoscenza della lingua o delle lingue richieste.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati le cui proposte progettuali corrispondono maggiormente alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stata bandita la procedura selettiva.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

### **Art. 18** **(Provvedimento di chiamata)**

Il Consiglio di Facoltà procede, ove prevista dal bando, all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice e, considerate le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura selettiva e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

La delibera dell'Organo direttivo è adottata entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

In caso di passaggio ad altro settore concorsuale o ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.).

Ove il parere sia negativo il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può discostarsene confermando il passaggio di settore. Il Rettore emana il decreto conseguente, previo nulla osta del Senato Accademico.

TITOLO IV  
CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO  
E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA  
LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

**Art. 19**  
**(Chiamata)**

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La motivata proposta di chiamata è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina.

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

**CAPO III - TRASFERIMENTI**

**Art. 20**  
**(Tipologie di trasferimento)**

I trasferimenti possono essere effettuati tramite le seguenti modalità:

- a) trasferimento dei professori di ruolo di I o di II fascia e dei ricercatori a tempo

- indeterminato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

**TITOLO I**  
**TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I O DI II FASCIA**  
**E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI**  
**DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Art. 21**  
**(Ambito di applicazione)**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative concernenti la mobilità interuniversitaria possono essere effettuati, con l'assenso delle Università interessate, trasferimenti di professori di ruolo di I o di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato consenzienti attraverso lo scambio contestuale, tra due sedi universitarie, di soggetti anche in possesso di qualifica diversa.

**Art. 22**  
**(Dichiarazione di disponibilità allo scambio contestuale)**

I professori di ruolo di I o di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato interessati dichiarano la propria disponibilità allo scambio contestuale presentando istanza congiunta ad entrambe le Università coinvolte. All'istanza deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale e ogni altro documento ritenuto utile.

Della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

**Art. 23**  
**(Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio contestuale)**

Il Consiglio di Facoltà interessato procede alla valutazione delle istanze di scambio contestuale pervenute e della documentazione ad esse allegata, tenendo altresì conto:

- delle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali;
- del *curriculum* scientifico e didattico dei docenti che richiedono il trasferimento contestuale, ivi compresa l'eventuale attività assistenziale;
- della durata del servizio residuo dei docenti interessati prima del loro collocamento a riposo.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti

da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori e i ricercatori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica, deve essere acquisita la valutazione di tutte le Facoltà interessate.

#### **Art. 24 (Proposta di trasferimento)**

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà interessato, tenuto conto delle esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di trasferimento contestuale;
- b) non procedere al trasferimento.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica, deve essere acquisita la proposta di trasferimento di tutte le Facoltà interessate.

Sulla proposta di trasferimento formulata dal Consiglio di Facoltà interessato deve essere acquisito il parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.

#### **Art. 25 (Provvedimento di trasferimento)**

Lo scambio contestuale è approvato dai competenti Organi di governo delle Università interessate.

Con particolare riferimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, la proposta - corredata del parere del Nucleo di valutazione di Ateneo - è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto, previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio, con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata:

- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di professori di ruolo di I o di II fascia, al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Ateneo;
- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di ricercatori a



tempo indeterminato, alla verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo. Quanto sopra dovrà essere, sin dalla fase di avvio della procedura, adeguatamente rappresentato all'altra Università coinvolta nella procedura di scambio ed oggetto di specifica regolamentazione.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

TITOLO II  
TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210

**Art. 26**  
**(Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato)**

Le Facoltà deliberano le proposte di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, stabilendo:

- a) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- b) la sede di servizio;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale, cui si riferiscono i posti da coprire.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le Facoltà stabiliscono altresì le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici.

Le motivate proposte di trasferimento delle Facoltà sono trasmesse all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei precedenti commi, emette specifici bandi per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Del bando viene data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

**Art. 27**  
**(Presentazione delle domande)**

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

### **Art. 28**

#### **(Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti)**

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio di Facoltà prende in considerazione ciascun candidato con riferimento a:

- *curriculum* scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposte a valutazione;
- attività in campo clinico se prevista, relativamente ai settori concorsuali e scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, il Consiglio di Facoltà si attiene ai seguenti criteri:

- a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
- b) congruenza dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori e i ricercatori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Il Consiglio di Facoltà formula la proposta di trasferimento con delibera motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta è trasmessa all'Organo

direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.).

Ove il parere sia negativo il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può discostarsene confermando il passaggio di settore. Il Rettore emana il decreto conseguente, previo nulla osta del Senato Accademico.

La Facoltà può decidere, inoltre, di non procedere al trasferimento.

Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

#### **Art. 29 (Provvedimento di trasferimento)**

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata alla verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

### **CAPO IV - MOBILITÀ INTERNA**

#### **Art. 30 (Procedure di mobilità)**

Le proposte delle Facoltà per la copertura di posti per mobilità interna riguardano:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato della Facoltà su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato provenienti da altra Facoltà dell'Ateneo, anche su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del C.U.N. e si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 28, comma 7.

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, i provvedimenti di

mobilità sono adottati, previo consenso degli interessati, dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Qualora la mobilità comporti il passaggio ad altra Facoltà dell'Ateneo va richiesto il preventivo parere della Facoltà di inquadramento del professore o del ricercatore a tempo indeterminato.

## **CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 (Norme transitorie e finali)**

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.

L'inquadramento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la proposta di chiamata dell'idoneo con congruo anticipo rispetto alla data d'inquadramento.